

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-186 del 15/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2020-189 del 15/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 10

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/07/2019, acquisita al Prot. Com.le 65711 e da Arpae al PG/2019/115977 del 23/07/2019, da CEPI S.P.A. nella persona di Di Dio Francesca, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 10, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 70183 del 05/08/2019 acquisita al PG/2019/123049, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 74406 del 23/08/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/131105, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 13/09/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al PG/2019/142105;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/12/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 114732 del 20/12/2019, acquisito da Arpa al PG/2019/196276, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e protezione Civile del Comune di Forlì.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CEPI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CEPI S.P.A.** (C.F./P.IVA 01746760402) con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, **stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva n. 10;**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
 - **Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 70183 del 05/08/2019 acquisita al protocollo PG/2019/123049, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota PG/2019/129482 del 20/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/129317 del 20/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 78631 del 09/09/19, acquisita al protocollo PG/2019/139776 del 10/09/19, il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“CONSULTATI

- *gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione;*
- *la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la tavola P n. 29 del POC;*

VERIFICATO CHE

- *che l'area sita in Via Selva - civico 10 risulta avere destinazione terziaria (T) ed è zonizzata come **Sottozona T4 (n.11) - Zone terziarie di espansione di nuova previsione da attuare - art. 115 delle norme di POC, con validazione commerciale M47;***
- *che l'area sita in Via Selva - civico 10 risulta essere all'interno dell'ambito **VS (Ambiti di riorganizzazione dei poli insediativi principali del sistema economico: Polo produttivo di Villa Selva) - art. 98 delle norme di POC;***
- *che il richiamato art. 115 al comma 3 prevede i seguenti usi:*

....

3. Sono ammessi gli usi delle categorie funzionali:

- *B - turistico-ricettiva, limitatamente agli usi B1 e B2*
- *C - produttivo, limitatamente agli usi C6a (per una quota massima del 30% della potenzialità edificatoria), C6b, C8, C11*

- D - direzionale, limitatamente agli usi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11
- E - commerciale, limitatamente all'uso E1 (tutti per una quota massima del 30% della potenzialità edificatoria) e agli usi E8, E9
- G - funzioni pubbliche, ad esclusione degli usi G2, G4, G8, G10
- E - commerciale, limitatamente agli usi E2, E3, E4, E5 ammessi solo nelle seguenti aree individuate come idonee nelle tavole P con specifica simbologia e con le limitazioni di classe dimensionale e dotazione di SV sottoindicate:

Tav.	Simbologia	Classe dimensionale	Dotazione SV	Note-Prescrizioni
P28	M45 (Via Roma – Via Vivaldi)	Medio-Grande	4.142 mq	Settore Merceologico Alimentare/misto limitato alla classe dimensionale mediopiccola Vedi sotto
P19	M46 (Viale Bologna)	Medio-Piccola	1.500 mq	Vedi sotto
P29	M47 (Via Mattei)	Medio-Piccola	1.500 mq	

L'attivazione degli usi E2, E3, E4, E5 è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis delle NTA di RUE e delle prescrizioni indicate nella soprastante tabella.

La previsione della Media Struttura di Vendita M45 (Viale Roma-Via Vivaldi) è condizionata alla realizzazione di una rotatoria all'innesto della viabilità interna su Viale Roma. La previsione della Media Struttura di Vendita M46 (Viale Bologna) è condizionata alla realizzazione di un parcheggio pubblico nell'ambito del comparto T4, in continuità con quello adiacente esistente (F. 173, part. 1128), con coordinamento dei relativi accessi per ogni senso di marcia su viale Bologna.

- L'attività svolta all'interno della Ditta CEPI S.p.a. risulta classificata come Uso C6a, consentito per una quota massima del 30% della potenzialità edificatoria del PUA.

SI ATTESTA

la **conformità urbanistica** del sito proposto per l'attività svolta dalla richiedente, fermo restando il rispetto del limite del 30% della potenzialità edificatoria per uso produttivo, di cui all'art. 115 NTA di POC, ovvero il possesso di titolo abilitativo comprovante la destinazione d'uso produttiva in atto dell'immobile”.

Con PEC del 15/11/19 acquisita al PG/2019/176147 il SUAP del Comune di Forlì ha inoltrato una nota integrativa nella quale la CEPI SpA, in relazione al parere di conformità urbanistico-edilizia sopra riportato, dichiara che “la destinazione d'uso in atto nello stabilimento in oggetto è di tipo produttivo come si evince dai titoli abilitativi richiamati nello schema sinottico cronologico dei precedenti edilizi, riportati in allegato alla presente”.

Con nota PG/2019/170578 del 06/11/19 Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - SALDATURA MANUALE, SALDATURA AUTOMATICA, SMERIGLIATURA, TAGLIO AL PLASMA, LUCIDATURA - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale, automatica, taglio al plasma e lucidatura e dall'attività di smerigliatura che viene effettuata come attività accessoria nella saldatura. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.20 “Saldatura”, dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. Mentre l'attività di taglio plasma è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser”. Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i, dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Le attività di smerigliatura e lucidatura sono comprese nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dove fissano i limiti delle sostanze emesse, materiale particellare di

10 mg/Nmc. Inoltre tali attività rientrano nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III), Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E1;
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo del monitoraggio annuale.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario precisare che il valore limite di 5 mg/Nmc, indicato nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale sopra riportata, relativo alla somma delle sostanze inorganiche Cromo (III), Rame e Manganese di cui alla Classe III della Tabella B della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., debba riferirsi anche al Nickel visto che tale sostanza è appartenente alla Classe II della medesima tabella.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro il 24/11/19, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso anche impliciti sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Forlì in data 22/07/2019 P.G.N. 65711, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE, SALDATURA AUTOMATICA, SMERIGLIATURA, TAGLIO AL PLASMA E LUCIDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni prot. 0100083/19 con cui si comunica che la valutazione previsionale di Impatto Acustico allegata alla pratica edilizia di SCIA P.G. 96332/19 dovrà essere parte integrante del procedimento di AUA;

Vista la valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica P. Galeffi da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno;
- la principale sorgente sonora dell'attività è individuata nel ventilatore del motore asincrono dell'impianto di aerazione;
- le attività di carico-scarico non risultano particolarmente impattanti;
- dai rilievi effettuati l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere favorevole di Arpaie – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen. 0113020 del 17/12/2019;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaie dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.